



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PUGLIESE	FELICITA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	VALERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	COCO	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [REDACTED] 2015
spedito il 27/03/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. [REDACTED] Sez:4 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di PARMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dall'appellante:
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

Atti impugnati:
DINIEGÒ RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 887/2015

UDIENZA DEL

21/09/2018 ore 11:30

N°

2687

PRONUNCIATA IL:

21 SET. 2018


DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 NOV. 2018

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO





La società [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dal Dott. Giuseppe Zambello presso il cui studio sito in Parma alla Via F. Tanara n.5 è elettivamente domiciliata, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. [REDACTED] pronunciata in data 20.01.2014 e depositata il 23.01.2014, con la quale la CTP di Parma aveva rigettato il ricorso dalla stessa società promosso avverso il silenzio rifiuto della Agenzia dell'Entrate sulla istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di maggior imposta Ires versata per effetto dell'indeducibilità dell'Irap, relativa all' annualità 2006.

L'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la CTR di Bologna voglia disporre quanto segue:

- in primis: in accoglimento del presente ricorso in appello uniformandosi alle sezioni n. 11-1 9 della CTR di Bologna, dichiarare il diritto al rimborso integrale della maggiore imposta IRES dovuta a causa dell'indeducibilità dell'imposta IRAP, relativamente all' annualità in contestazione oltre agli interessi maturati e maturandi con vittoria delle spese di giudizio;
 - in subordine: riconoscere non infondata la questione di costituzionalità e trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale affinché possa stabilire se la parziale deducibilità dell'IRAP dalla base imponibile IRPEG/ IRES / IRPEF sia sufficiente a legittimare la conseguente determinazione dell'imposta IRPEG/IRES / IRPEF, stante il persistere del contrasto con l'art. 53 della Costituzione, poiché i contribuenti si vedono costretti a determinare e versare un'imposta IRPEG / IRES / IRPEF su un reddito inesistente, nonostante la modifica normativa di cui all'art. 99 del TUIR e della conseguente rimessione degli atti alla CTP di Bologna, alla CTR di Bari, alla CTP di Parma, alla CTR della Lombardia e alla CTP di Foggia disposta dalla Corte Costituzionale tramite ordinanza n. 232 del 08.10.2012;
 - in mero subordine: attendere le decisioni della Corte Costituzionale in relazione agli atti trasmessi prima d'ora dalla CTP di Parma e di Bologna, nonché dalle CTR di Milano e Napoli;
- Con vittoria di spese ed oneri di tutti i gradi di giudizio.



L'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale di Parma con proprio atto di controdeduzioni chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

L'appellante presenta memoria illustrativa, nella quale ribadisce le proprie richieste ed evidenzia che, in considerazione delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, gli compete integralmente la quota parte di IRES, originata dall'imposta IRAP non dedotta a causa del principio di indeducibilità previsto dall'art.1, comma 2, del D.Lgs n.446/1997. Evidenzia, inoltre, che avendo presentato istanza di rimborso nei termini può ottenere il rimborso integrale dell'imposta ires.

Richiama le numerose sentenze delle varie Commissioni Tributarie Regionali, che si sono pronunciate a favore di tale integrale rimborso, con particolare riferimento alle decisioni di questa stessa Commissione.

Insiste, pertanto, nelle conclusioni già formulate con atto di appello.

Successivamente, con comunicazione in data 21.09.2018 l'Agenzia delle Entrate fa presente che:


' nelle more del giudizio ha riesaminato l'appello di parte e, ritenendo sussistenti i presupposti per un suo parziale accoglimento, ha provveduto alla convalida dei rimborsi richiesti come riconosciuto dalla normativa in materia di deducibilità dell'IRAP dalle imposte dirette ...' e precisa di aver calcolato il rimborso ' individuando l'incidenza del costo netto sul valore della produzione netta, la percentuale ricavata è stata poi applicata sull'IRAP dovuta e sull'IRAP deducibile è stato calcolato il rimborso spettante così come previsto dalla normativa richiamata' .

Chiede, pertanto, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione a quanto già rimborsato dall'Ufficio, e respingere ogni altra pretesa da parte della società appellante perché priva di riscontro normativo, con compensazione delle spese.

Motivi della decisione.

Il Collegio, in via preliminare, non ritiene di poter accogliere la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall'Agenzia delle Entrate, non essendovi sul punto l'accordo delle parti.





Precisa che il quadro normativo dell'imposta de qua è stato reiteratamente e profondamente cambiato (da ultimo con legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Legge Stabilità 2015); che anche la Corte costituzionale ha restituito gli atti alle commissioni tributarie che avevano sollevato dubbi di legittimità dell'art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli articoli 3,35 e 53 della Costituzione, sul presupposto implicito che la normativa sopravvenuta ha consentito di superare i dubbi prospettati. Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte Contribuente non sono attualmente rilevanti ai fini del decidere per cui il Collegio reputa di non dover accogliere la richiesta di trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale per questione di incostituzionalità, né di accogliere l'istanza di ulteriore sospensione del procedimento.

Relativamente al diritto al rimborso integrale della maggiore imposta IRES, dovute all'ineducibilità dell'Irap, evidenzia le numerose decisioni pronunciate dalla CTR dell'Emilia Romagna, dalla CTR della Puglia, dalla CTR Lombardia, dalla CTP di Parma, dalla CTP di Piacenza, dalla CTP di Catania ed altre, che hanno accolto i ricorsi presentati dai contribuenti su analoghe questioni.

Ritiene, quindi, di accogliere l'appello, in riforma della sentenza di primo grado, uniformandosi alla giurisprudenza della stessa Commissione Tributaria Regionale di Bologna, per cui dichiara il diritto del Contribuente al rimborso integrale della maggiore imposta IRES ammontante a complessive € 14.948,67.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna e soprattutto la stessa sez.11, con numerose sentenze, molte delle quali passate in giudicato, ha deciso sulla medesima questione, ed ha accolto l'appello proposto dal contribuente condividendo in pieno le argomentazioni svolte dello stesso sia in I° che in II° grado. E' conseguenza logica, pertanto, definire il presente appello alla stessa stregua degli altri anche perché le precedenti decisioni sono pienamente condivise da questa Commissione.



La novità della questione trattata alla luce dei molteplici interventi legislativi in materia, la difficoltà interpretativa delle norme disciplinanti la materia anche per il susseguirsi delle modifiche intervenute, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in riforma dell'impugnata decisione dichiara il diritto del contribuente al rimborso integrale della maggiore imposta IRES, dovuta a causa della indeducibilità Irap per l'anno in contestazione.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Bologna 21.09.2018

Il Presidente Relatore

